

REGOLAMENTO (CEE) N. 757/93 DELLA COMMISSIONE

del 30 marzo 1993

che fissa i prelievi applicabili all'importazione degli alimenti composti per gli animali

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1738/92 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 14, paragrafo 4,

considerando che le norme da applicare per il calcolo dell'elemento mobile del prelievo all'importazione degli alimenti composti sono contenute nell'articolo 14, paragrafo 1 A del regolamento (CEE) n. 2727/75; che l'incidenza sul costo di produzione di detti alimenti dei prelievi applicabili ai loro prodotti di base è determinata, in virtù dell'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 2743/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo al regime applicabile agli alimenti composti a base di cereali per gli animali ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 944/87 ⁽⁴⁾, in funzione della media dei prelievi applicabili, nei primi 25 giorni del mese precedente quello dell'importazione, alle quantità di prodotti di base che si considerano utilizzate nella fabbricazione di tali alimenti composti, la media essendo modificata in funzione del prezzo d'entrata in vigore nel mese dell'importazione per i prodotti di base in causa;

considerando che, al fine di tener conto degli interessi degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico il prelievo nei loro riguardi deve essere diminuito dell'importo dell'elemento fisso per alcuni prodotti trasformati a base di cereali, nonché d'una parte dell'elemento mobile per alcuni di essi; che tale diminuzione deve essere effettuata conformemente all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 715/90 del Consiglio, del 5 marzo 1990, relativo al regime applicabile a taluni prodotti agricoli e a talune merci risultanti dalla trasformazione di prodotti agricoli, originari degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico o dei

paesi e territori d'oltremare ⁽⁵⁾, prorogato dal regolamento (CEE) n. 444/92 ⁽⁶⁾;

considerando che, a norma dell'articolo 101, paragrafo 1 della decisione 91/482/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1991, relativa all'associazione dei paesi e territori d'oltremare alla Comunità economica europea ⁽⁷⁾ alle importazioni di prodotti originari di detti paesi non si applicano dazi doganali;

considerando che i tassi rappresentativi di mercato, definiti all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 3813/92 del Consiglio ⁽⁸⁾, sono utilizzati per convertire gli importi espressi nelle monete dei paesi terzi e servono come base per la fissazione del tasso di conversione agricolo delle monete degli Stati membri; che le modalità di applicazione e di determinazione delle suddette conversioni sono state stabilite dal regolamento (CEE) n. 3819/92 della Commissione ⁽⁹⁾;

considerando che secondo l'articolo 18, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2727/75 la nomenclatura prevista dal presente regolamento è ripresa nella nomenclatura combinata,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prelievi da riscuotere all'importazione degli alimenti composti contemplati dal regolamento (CEE) n. 2727/75 e soggetti al regolamento (CEE) n. 2743/75, sono fissati nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° aprile 1993.

⁽¹⁾ GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 180 dell'1. 7. 1992, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 30.

⁽⁴⁾ GU n. L 90 del 2. 4. 1987, pag. 2.

⁽⁵⁾ GU n. L 84 del 30. 3. 1990, pag. 85.

⁽⁶⁾ GU n. L 52 del 27. 2. 1992, pag. 7.

⁽⁷⁾ GU n. L 263 del 19. 9. 1991, pag. 1.

⁽⁸⁾ GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 1.

⁽⁹⁾ GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 17.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 marzo 1993.

Per la Commissione
René STEICHEN
Membro della Commissione

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 30 marzo 1993, che fissa i prelievi applicabili all'importazione degli alimenti composti per gli animali

(ECU/t)

| Codice NC | Prelievi (*) | |
|------------|--------------|------------------------------|
| | ACP | Paesi terzi (esclusi ACP) |
| 2309 10 11 | 21,85 | 32,73 |
| 2309 10 13 | 506,50 | 517,38 |
| 2309 10 31 | 68,29 | 79,17 |
| 2309 10 33 | 552,94 | 563,82 |
| 2309 10 51 | 136,58 | 147,46 |
| 2309 10 53 | 621,23 | 632,11 |
| 2309 90 31 | 21,85 | 32,73 |
| 2309 90 33 | 506,50 | 517,38 |
| 2309 90 41 | 68,29 | 79,17 |
| 2309 90 43 | 552,94 | 563,82 |
| 2309 90 51 | 136,58 | 147,46 |
| 2309 90 53 | 621,23 | 632,11 |

(*) I prodotti originari dei PTOM sono esenti da dazi doganali all'importazione in virtù dell'articolo 101, paragrafo 1 della decisione 91/482/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1991.